(N. 439)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei Senatori RAFFEINER e BRAITENBERG**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 MARZO 1954**

Disposizioni relative ai beni immobili trasferiti in proprietà dell'Ente nazionale per le Tre Venezie con richiamo alla legge 23 dicembre 1940, n. 1914, senza che sia intervenuta una consegna o sia stato pagato il prezzo.

ONOREVOLI SENATORI. — A seguito dell'Accordo di Berlino del 23 giugno 1939 sul trasferimento nel Reich delle popolazioni di lingua tedesca dell'Alto Adige e della legge 21 agosto 1939, n. 1241 (contenente norme per la perdita della cittadinanza da parte delle persone di origine e di lingua tedesca domiciliate in Alto Adige) si affacciava ai due Governi italiano e tedesco il problema della liquidazione dei loro beni siti in Italia e del trasferimento del controvalore dall'Italia in Germania.

Al riguardo intervenivano numerosi Accordi tra le Autorità italiane e germaniche, gran parte dei quali sono contenuti in uno stampato della tipografia riservata del Ministero degli affari esteri dell'anno 1940 intitolato « Accordi fra l'Italia e la Germania relativi al trasferimento di allogeni e cittadini germanici ». Fra questi Accordi ha particolare importanza il primo Accordo del 21 ottobre 1939 a firma di Ciano, Makensen e Clodius. Le norme ivi contenute che qui interesano, possono riassumersi come in appresso:

Gli allogeni tedeschi che avevano optato per la cittadinanza germanica (come anche i cittadini germanici) erano obbligati a presentare al più presto una domanda per il trasferimento dell'intero loro patrimonio allegandovi una dettagliata situazione patrimoniale (articolo 9 dell'Accordo).

Essi potevano alienare i loro beni sul libero mercato. Altrimenti questi beni venivano comprati dall'Ente nazionale per le Tre Venezie di Bolzano. Il trapasso all'Ente avveniva sulla base del valore fissato, per ogni caso, dalla « Commissione italo-germanica per la stima ». Le cessioni all'Ente erano esenti da tasse, imposte e contributi. L'Ente doveva mettere a disposizione, al più tardi al momento della consegna, l'intero prezzo da pagarsi in contanti (articolo 10).

Per la stima dei valori patrimoniali doveva

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)

essere preso a base il valore corrente dei beni alla data del 23 giugno 1939. Quando il patrimonio sia stato realizzato sul mercato libero, o mediante cessione all'Ente oppure sia già in contanti, e non sia più necessario per la liquidazione dei loro impegni oppure per il soddisfacimento dei loro bisogni in Italia, gli ammontari disponibili per il trasferimento venivano versati immediatamente ad un conto in lire « Alto Adige », senza interessi, presso l'Istituto nazionale per i cambi con l'estero a favore della Deutsche Verrechnungskasse (articolo 11).

L'Istituto nazionale per i cambi con l'estero doveva provvedere ai trasferimenti in modo da porre a disposizione degli aventi diritto presso la Deutsche Verrechnungskasse un marco del Reich per ogni importo di lire 4,50 dagli stessi versato (articolo 12).

Alla liquidazione dei beni degli optanti e dei cittadini germanici si riferisce altresì il regio decreto-legge 13 dicembre 1939, n. 1888, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1940, n. 1914. Questa legge n. 1914, parlando dell'Ente nazionale per le Tre Venezie, dispone nel secondo comma dell'articolo 4-*bis*:

« Il verbale della consegna all'Ente predetto di tali beni e di quelli che esso abbia acquistato sul libero mercato, sempre da cittadini germanici rimpatriati o da allogeni tedeschi emigranti, ha valore di atto pubblico traslativo della proprietà ed è titolo esecutivo a tutti gli effetti di legge. Esso è redatto, in caso di rifiuto o di mancato intervento senza giustificato motivo, in assenza dell'interessato ».

Da ultimo c'è da menzionare il cosidetto « terzo Accordo addizionale » stipulato tra i due Governi italiano e tedesco a Roma il 26 febbraio 1941 (non più contenuto nello stampato del Ministero degli esteri sopramenzionato). Questo Accordo prevede nell'articolo 1 la costituzione, da parte tedesca, di una società con sede in Bolzano e con nome « Deutsche Abwicklungs-Treuhandgesellschaft m. b. H. - Società Fiduciaria Germanica di Liquidazione a. g. l. » (comunemente chiamata « D. A. T. »), la quale Società aveva lo scopo esclusivo di effettuare, di concerto coll'Ente nazionale per le Tre Venezie, certi negozi attinenti alla liquidazione dei valori patrimoniali degli emigranti. Nell'articolo 2 di detto Accordo addizionale si legge: « La Società è autorizzata, senza bisogno di procura per ogni singolo caso, a *realizzare* in nome degli emigranti i loro valori patrimoniali, a soddisfare alle loro obbligazioni ed a compiere ogni altra operazione relativa al trasferimento, in quanto non vi provvedano direttamente gli emigranti stessi ».

Queste disposizioni venivano sempre ritenute particolarmente ingiuste, perchè rendevano possibile una alienazione dei beni degli optanti non soltanto alla loro insaputa, ma persino contro la loro volontà. Infatti, non sono rari i casi, in cui i proprietari di beni immobili soltanto dopo anni, quando per una qualsiasi ragione ispezionarono i libri fondiari, dovettero accorgersi di non essere più proprietari, essendo la proprietà dei loro beni stata volturata all'Ente nazionale per le Tre Venezie.

Bisogna rilevare ancora che i cosidetti « verbali di assunzione in consegna » i quali con richiamo ai precedenti Accordi e disposizioni di legge venivano stilati tra l'Ente nazionale per le Tre Venezie e la Società Fiduciaria Germanica di Liquidazione (D. A. T.) non avevano per oggetto una qualsiasi consegna di beni, ma contenevano soltanto un accordo in base al quale la proprietà dei beni doveva essere trasferita all'Ente ancor prima della consegna. Tanto è vero che nel preambolo dei detti « verbali di assunzione in consegna » si legge:

« che la Società predetta, d'accordo con l'Ente nazionale per le Tre Venezie, intende trasferire a questo, in nome e per conto dell'emigrante, la proprietà dei beni . . . anche prima che l'emigrante stesso sia in grado di cederne il possesso ed il godimento pel fatto della sua emigrazione in Germania ».

Più oltre (articolo 1) si legge: « Il cedente acconsente sin d'ora che l'Ente nazionale per le Tre Venezie, sulla base del presente verbale, ottenga l'intavolazione a proprio nome del diritto di proprietà sui beni ceduti, e si obbliga a trasferirne di sua iniziativa l'effettivo possesso e godimento nel giorno che sarà fissato d'accordo tra le Parti ».

Ancora più oltre (articolo 4) si legge: « Possesso e godimento dei beni ceduti, con tutti i diritti ed oneri relativi, saranno conservati

dal cedente sino al giorno in cui verrà eseguita l'effettiva consegna all'Ente dei beni stessi, e sino a tale data saranno a carico dei cedente tutti i rischi e pericoli dei beni ceduti ».

E ancora più oltre (articolo 7): « Il presente atto . . . ha valore di atto pubblico traslativo della proprietà ed è titolo esecutivo a tutti gli effetti di legge a mente della legge 23 dicembre 1940, n. 1914 ».

Per quanto riguarda il pagamento del prezzo, il quale secondo gli accordi doveva essere pagato dall'Ente al più tardi al momento della consegna, i cosidetti « verbali di assunzione in consegna » stabilivano (articolo 2) che il prezzo « sarà versato dall'Ente con le modalità stabilite dall'Accordo 21 ottobre 1939 e dai successivi Accordi intervenuti tra le Autorità italiane e germaniche ».

Si può legittimamente dubitare, se questi « verbali di assunzione in consegna » erano idonei a trasferire la proprietà, perchè malgrado la loro denominazione di « verbali di assunzione in consegna » non erano affatto « verbali di consegna » in quanto, come risulta dal loro testo, non avevano per oggetto una consegna, laddove secondo l'articolo 4-*bis* della citata legge n. 1914 soltanto il « verbale di consegna » aveva valore di atto pubblico traslativo di proprietà e soltanto il « verbale di consegna » poteva essere redatto, in caso di rifiuto o di mancato intervento senza giustificato motivo, in assenza dell'interessato.

Si può altresì dubitare, se l'autorizzazione conferita dal terzo Accordo addizionale alla Società « D. A. T. » di « realizzare » in nome degli emigranti i loro valori patrimoniali, comprendeva anche la facoltà di acconsentire in un anticipato trapasso della proprietà, senza contemporanea consegna e pagamento. « Realizzare » significa « ridurre in denaro » vuol dire « vendere in contanti », ma non alienare semplicemente la proprietà, con dilazione del pagamento e della consegna a un tempo lontano e incerto.

Sta di fatto però che gli uffici tavolari, sulla presentazione di detti « verbali di assunzione in consegna » da parte dell'Ente nazionale per le Tre Venezie, trascrivevano la proprietà al nome dell'Ente.

Così poteva avvenire ed è infatti avvenuto che in numerosi casi la proprietà di beni immobili è stata volturata, nei libri fondiari, al nome dell'Ente nazionale per le Tre Venezie, senza che mai fosse stato pagato un prezzo o effettuata una consegna.

I vecchi proprietari hanno continuato a lavorare e godere i beni stabili fino al giorno d'oggi, essi hanno pagato fino ad oggi le relative imposte, mentre l'Ente non ha mai eseguito alcun pagamento. (È accaduto soltanto che l'Ente ha incassato in alcuni casi, ove per ragioni di pubblica utilità furono occupate o espropriate parti dei beni volturati, le relative indennità di occupazione e di espropriazione).

A partire dall'8 settembre 1943 è diventato praticamente impossibile ogni versamento del prezzo con le modalità stabilite dall'Accordo 21 ottobre 1939 (trasferimento del prezzo alla « Deutsche Verrechnungskasse » in Berlino al cambio di un marco del Reich per ogni importo di lire 4,50). L'applicazione del relativo Accordo venne in seguito dichiarata sospesa per una disposizione espressa degli uffici centrali dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero del 13 maggio 1944, n. 5734.

Ora è evidente che in tutti questi casi, in cui non sia intervenuta una consegna e non sia stato pagato il prezzo, l'unica soluzione giusta è la reintestazione della proprietà immobiliare al nome dei vecchi proprietari o dei loro aventi causa.

Anzitutto il principio stabilito nell'articolo 1463 Codice civile che « nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione, e deve restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell'indebito », dovrebbe per ovvie ragioni applicarsi anche ai menzionati « verbali di assunzione in consegna » perchè anche essi prevedono prestazioni corrispettive.

Oltre a ciò però la trascrizione della proprietà è stata effettuata senza giusta causa. Secondo gli accordi e secondo la legge l'Ente doveva versare l'intero prezzo al più tardi al momento della consegna e soltanto la consegna all'Ente col relativo verbale doveva causare il trapasso della proprietà. Queste norme non furono osservate. La trascrizione della proprietà è stata fatta nella sola previsione che i rispettivi proprietari sarebbero emigrati e

che in tale occasione si sarebbe proceduto alla consegna. Non essendo però avvenuta la emigrazione, è venuta anche meno ogni qualsiasi ragione per la quale l'Ente era tenuto al rilievo dei rispettivi beni.

Al fine di regolare una situazione, che già da molti anni chiede una soluzione conforme ai princìpi della giustizia, si presenta questa proposta di legge, nella fiducia che il Parlamento si convincerà che la legge invocata è necessaria e giusta e vorrà pertanto darle la sua approvazione.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

Si ha per non avvenuto il passaggio della proprietà all'Ente nazionale per le Tre Venezie dei beni immobili i quali con richiamo all'articolo 4-*bis* della legge 23 dicembre 1940, n. 1914, e agli Accordi italo-germanici dell'anno 1939 e degli anni successivi, siano stati trasferiti in sua proprietà, senza che sia stata effettuata la consegna o sia stato pagato il prezzo con le modalità stabilite dagli Accordi medesimi.

### Art. 2.

I beni immobili di cui all'articolo precedente sono reintestati nei pubblici libri al nome dei vecchi proprietari, dietro domanda di chiunque vi abbia interesse, su presentazione di un atto di assenso dell'Ente nazionale per le Tre Venezie oppure, in caso di rifiuto dell'Ente, di una sentenza definitiva dell'Autorità giudiziaria ordinaria che dichiari la sussistenza dei requisiti previsti dal precedente articolo.

### Art. 3.

La reintestazione della proprietà immobiliare al nome dei vecchi proprietari non pregiudica i diritti eventualmente acquisiti da terzi sulla fede dei pubblici libri, ma l'Ente nazionale per le Tre Venezie risponde ai vecchi proprietari o ai loro aventi causa a norma dell'articolo 2038 del Codice civile.

### Art. 4.

In caso di morte dei vecchi proprietari, i termini stabiliti dalla legge tributaria sulle successioni per la denuncia dei trasferimenti per causa di morte e per il pagamento delle tasse di successione decorrono dalla data dell'atto di assenso dell'Ente nazionale per le Tre Venezie o del deposito in cancelleria della sentenza definitiva previsti dal precedente articolo 2.

Le tasse di successione vengono computate con riferimento al valore che i beni immobili avevano al tempo in cui si è aperta la successione.

### Art. 5

L'Ente nazionale per le Tre Venezie è tenuto a restituire ai vecchi proprietari o ai loro aventi causa le somme di denaro e quant'altro abbia ricevuto in dipendenza del fatto che la proprietà dei beni immobiliari contemplati nel precedente articolo 1 era intestata al suo nome, con gli interessi del 5 per cento dalla data dei rispettivi introiti, ed ha diritto di essere rimborsato delle spese utili eventualmente sostenute per la conservazione, il miglioramento e l'affrancazione da ipoteche o di altri oneri dei beni immobili predetti, con gli interessi del 5 per cento dalla data dei rispettivi esborsi.

### Art. 6.

Tutti gli atti relativi alla reintestazione della proprietà immobiliare al nome dei vecchi proprietari ai sensi della presente legge sono esenti da tassa di bollo e soggetti soltanto alle imposte fisse di registro e ipotecarie nella misura di lire 300 per ogni formalità.